



A relazione del Sig. Vice Presidente di turno, Cons. Occhiofino (si è allontanato dall'Aula il Presidente Di Cagno), il quale informa l'Assemblea che undicesimo argomento in discussione è il disegno di legge "Modifiche alle leggi regionali 13.6.78, n. 22 e 5.1.85, n. 1 e sanatoria delle decadenze in cui sono incorse le imprese artigiane".

(Stante la temporanea assenza di entrambi i Consiglieri Segretari, ne assume le funzioni, a norma di Regolamento, il Cons. Saponaro)

Dà la parola al Cons. Mariella, relatore per la IV Commissione consiliare permanente.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura di singoli articoli;
- A unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

#### D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Modifiche alle leggi regionali 16.3.78, n. 22 e 5.1.85, n. 1 e sanatoria delle decadenze in cui sono incorse le imprese artigiane", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (prof. Nicola Occhiofino)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.  
F.to (dott. Francesco Saponaro)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Renato Guaccero)

Legge regionale

"Modifiche alle leggi regionali 13.6.78, n. 22 e 5.1.85, n. 1 e sanatoria delle decadenze in cui sono incorse le imprese artigiane"

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

ART.1

(Sanatoria delle decadenze)

1. Le imprese artigiane che non hanno potuto fruire delle provvidenze previste dalla legge regionale 13.6.1978, n.22 ("Provvidenze per lo sviluppo dell'artigianato pugliese") e dalla legge regionale 5 gennaio 1985, n.1 ("Modificazioni ed integrazioni della L.R.13 giugno 1978, n.22 e del Regolamento regionale di attuazione 24 maggio 1979, n.2 recante provvidenze per lo sviluppo dell'artigianato pugliese") sono ammesse a provvedere ai relativi adempimenti nei casi e nei termini previsti dalla legge regionale 22 dicembre 1986, n.39 (" Sanatoria delle decedenze in cui sono *in*corse le imprese artigiane ai sensi della L.R. 13 giugno 1978, n.22 e della L.R.5 gennaio 1985, n.1") oltre che dalle norme seguenti.

2. Il termine di mesi tre di cui al 2° comma dell'art.11 ter della L.R.13.6.1978, n.22, aggiunto con l'art.7 della L.R.5.1.1985, n.1, è elevato a 180 giorni.

3. Le imprese artigiane che sono incorse nelle decadenze previste dal 3° e 4° comma dell'art.11 ter della L.R.13/6/1978, n.22, aggiunto con l'art.7 della L.R.5/1/1985, N.1, possono provvedere ai relativi adempimenti entro e non oltre il termine perentorio di mesi tre decorrenti dalla data di comunicazione all'interessato, da farsi dall'Assessorato competente con raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutte le scadenze in cui sono incorse le imprese artigiane fino al giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge.

(approvato all'unanimità)

ART. 2

(Modificazioni dell'art.11 bis della L.R.13/6/1978, N.22)

1. Il primo comma dell'art.11 bis della L.R.13/6/1978, n.22, aggiunto con l'art.6 della L.R.5/1/1985, N.1, è così sostituito:

"In favore delle imprese artigiane, loro cooperative e consorzi che realizzino nuovi laboratori e/o l'ampliamento e/o l'ammodernamento di quelli esistenti e che nella domanda di concessione del contributo si impegnino ad assumere una o più unità lavorative oltre quelle già occupate alla data di presentazione della domanda medesima, è concesso un contributo aggiuntivo nella misura fissa di L.20 milioni, semprechè le nuove unità lavorative assunte non siano sostituzione di altrettante unità lavorative licenziate nell'anno precedente la data di presentazione della domanda di contributo.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma hanno effetto dalla data di entrata in vigore della L.R.5/1/1985, n.1."

(approvato all'unanimità)

ART. 3

1. Il 5° comma dell'articolo unico della L.R. 11.4.1985, n.17, modificativo dell'art.12 della L.R. 5.1.1985, N.1, è sostituito dal seguente:

"All'art.12,1° comma, ultimo rigo, togliere il punto (.) ed aggiungere quanto segue: "per conto terzi iscritti all'albo ai sensi della legge 6 giugno 1974, n.298 titolari di autorizzazione rilasciata dal Ministero dei Trasporti e iscritti ad una delle commissioni provinciali per l'artigianato della Puglia sia per quanto riguarda la costruzione e/o l'acquisto e/o l'ammodernamento e/o lo ampliamento di immobili destinati al deposito degli automezzi necessari per lo esercizio della relativa attività che per quanto riguarda l'acquisto degli automezzi medesimi nuovi di fabbrica".

(approvato all'unanimità)

**ART.4**

*(Disposizione finanziaria)*

1. *Alla maggiore spesa prevista in L.500 milioni si fa fronte per l'anno 1990 con i fondi già stanziati sul Cap.0215020 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990.*

*(approvato all'unanimità)*

*IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO*

*F.to (Prof.Nicola Occhiofino)*

*IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.*

*F.to (Dr.Francesco Saponaro)*

*IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO*

*F.to (Dr.Renato Guaccero)*